CAMERA DEI DEPUTATI N. 3184

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATTEOLI

Presentata il 28 settembre 1988

Istituzione dell'Ente autonomo Apuano
con assorbimento dell'Ente zona industriale Apuana

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La provincia di Massa Carrara, per i recenti avvenimenti della Farmoplant, è stata portata all'attenzione di tutta l'Italia.

Ma il problema di Massa Carrara non è solo questo, e le origini delle attuali situazioni risalgono ai decenni passati. Anche di recente le condizioni della provincia sono state oggetto di attente indagini sociologiche ed economiche per cercare, una volta individuati i mali, le soluzioni più confacenti. A febbraio di quest'anno ha avuto luogo la « Conferenza di programmazione della provincia di Massa Carrara » ed è stato pubblicato un interessante e prezioso volume che fa la radiografia della struttura sociale, economica, culturale, industriale di tutto il territorio, esaminando non soltanto l'attualità della situazione ma anche l'evoluzione o involuzione della provincia durante gli ultimi vent'anni.

Apprendiamo così che nel decennio 1971-1981 vi è stata una forte trasformazione del sistema economico. Al crollo dell'agricoltura (che nel decennio, ha perduto oltre 2.200 posti di lavoro) ed alla crisi dell'industria delle costruzioni, con 1.400 addetti in meno si è contrapposta una sostanziale tenuta del settore manifatturiero ed un aumento nel terziario privato e pubblico con 4.400 posti di lavoro in più.

Questa ristrutturazione è avvenuta sotto la spinta di un flusso di investimenti che, però, si è dimostrato compara-

tivamente più debole nei settori dei trasporti, delle comunicazioni, e nelle attività della pubblica amministrazione.

In questa situazione, determinata dalle nuove condizioni operative, la non molto strutturata e già fortemente selettiva industria manifatturiera ha accusato un calo sensibile nell'occupazione. « Ma – dice la relazione della « Conferenza di Programmazione » – tutto il debole tessuto produttivo di beni accusa un pesantissimo colpo presumibilmente sia per la stessa debolezza sopra richiamata che per l'incapacità di offrire opportunità di lavoro corrispondenti alle nuove aspirazioni dei giovani e delle donne e alle esigenze di sicurezza e di prospettiva dei lavoratori già occupati ».

Mentre nell'area di Massa Carrara ci si trova di fronte ad una crisi dell'industria « di base » (chimica e siderurgica), si è avuto un notevole sviluppo nella lavorazione lapidea che, tuttavia, per un pesante impatto dell'evoluzione tecnologica-scientifica, non riesce ad evitare una perdita di posti di lavoro, sin dalla fase estrattiva.

Anche il settore turistico denuncia un progressivo calo di presenze che ha assunto caratteristiche decisamente critiche. Un settore, invece, che dimostra dinamismo è quello dell'artigianato, soprattutto nel comune di Massa.

Tenendo conto dell'evoluzione più recente, cioè dall'inizio degli anni '80 ad oggi, si nota, rispetto alla regione Toscana ed al paese in genere, un preoccupante rallentamento del flusso locale di investimenti, con un vero crollo dell'industria, salvo il settore commerciale. Tutti i settori di qualche consistenza accusano accentuati arretramenti o battute di arresto anche sui mercati esteri; persiste la tendenza marcatamente riduttiva del turismo, specialmente nella tipologia alberghiera e nella componente straniera. Ciò ha determinato la crisi occupazionale in questi ultimi tempi. A questo stato di crisi concorrono anche due fenomeni: da un lato le difficoltà produttive e la espulsione di manodopera dalle principali imprese industriali della zona; dall'altro il persistente sottodimensionamento e l'ancora modesta crescita di servizi terziari qualificati, direttamente orientati alla produzione ed alla distribuzione.

In termini economici complessivi le cinque maggiori imprese industriali della provincia (oggi possiamo dire quattro per la chiusura della Farmoplant) e cioè, Dalmine, Nuovo Pignone, Riv. SKF, ed Olivetti, costituiscono il nerbo fondamentale dell'apparato industriale locale. Ma, nell'insieme, il settore denuncia una contrazione. Negli ultimi quattro anni i lavoratori dipendenti, complessivamente, si sono ridotti di settecento unità; oggi poi bisogna tener conto degli oltre quattrocento lavoratori della Farmoplant. A parte questo caso particolare, anche le altre industrie non hanno un ritmo di sviluppo adeguato, ed anzi accusano contrazioni che possono avere improvvise manifestazioni negative.

Meno vistoso, ma forse altrettanto incidente in termini di sviluppo complessivo anche occupazionale, è il fenomeno della mancata diffusione di attività terziarie collegate o di diretto supporto al sistema produttivo.

Non sorprende quindi se, in base alle rilevazioni statistiche sul reddito dei comuni italiani, la situazione economica della provincia di Massa Carrara appaia la meno florida fra tutte quelle delle province toscane.

Senza entrare in ulteriori analisi di dettaglio, e partendo da queste considerazioni di carattere generale abbiamo ritenuto di presentare una proposta di legge che serva a rivitalizzare il sistema socio-produttivo della provincia di Massa Carrara. A tal fine proponiamo la creazione dell'« Ente autonomo apuano », persona giuridica di diritto pubblico, con proprio bilancio, e distinto patrimonio, in modo da attivare i settori caratterizzanti l'economia della provincia.

In provincia di Massa Carrara esiste attualmente l'Ente zona industriale apuana. L'ente ha svolto la sua funzione di incentivare l'economia locale ma in uno stato di continuo disagio, di difficoltà, con il rilevante inconveniente di aver creato nell'ambito del territorio

della provincia un polo di gravitazione che ha determinato un evidente squilibrio territoriale e d'inurbamento nella provincia stessa.

Pertanto l'Ente autonomo apuano, a nostro giudizio, deve subentrare all'Ente zona industriale apuana, assumendone le competenze, con l'obiettivo di potenziare le attività nel campo della produzione, ai fini della creazione di nuovo reddito, della realizzazione della massima occupazione, ed anche della formazione professionale.

In un'epoca di rapida trasformazione tecnologica spetterà all'Ente autonomo apuano di incentivare l'ammodernamento degli impianti, dei sistemi di lavorazione, favorendo l'introduzione di metodi e di strumenti propri delle nuove tecnologie, attraverso piani di coordinamento, e soprattutto in base alle effettive convenienze e possibilità.

Scopo primario dell'Ente autonomo apuano è l'armonizzazione dei vari interessi di settore, in modo da realizzare processi d'economia integrata, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze dell'industria, ed in genere delle attività produttive, in relazione alle aree, alle infrastrutture ed ai servizi, nella ricerca di un rigoroso equilibrio tra la difesa della stabilità, la sicurezza del territorio, la salubrità dell'ambiente, e le necessità di sviluppo e di rafforzamento delle attività produttive.

Per la realizzazione di questi fini si prevede la estensione alla provincia di Massa Carrara, delle agevolazioni creditizie previste per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, ed una serie di agevolazioni fiscali, come particolarmente indicato negli articoli 9, 11, 12, della proposta di legge.

Le società per azioni con sede legale e che operano esclusivamente nel territorio della provincia di Massa Carrara con un minimo di 30 dipendenti potranno emettere titoli azionari al portatore, e trasformare in azioni al portatore quelle nominative già emesse, in deroga alle vigenti disposizioni.

L'Ente autonomo apuano sarà dotato di un fondo annuale di 80 miliardi di lire, per la durata di dieci anni da iscriversi in un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la ristrutturazione del porto di Carrara è prevista la concessione di un contributo straordinario di 15 miliardi di lire ripartiti in tre annualità.

Al fine di dare particolare incremento all'attività della provincia si prevede che nel piano annuale di investimento delle società a partecipazione statale, almeno lo 0,25 per cento sia destinato alle imprese IRI operanti nella provincia.

Dall'articolo 17 in poi della proposta di legge sono comprese le norme relative alla struttura dell'Ente, agli organi, ed alle funzioni.

Affidando questa proposta di legge all'attenzione degli onorevoli colleghi vogliamo, in primo luogo, porre in evidenza la attuale deficitaria situazione della provincia e nello stesso tempo indicare una via, sempre perfettibile, al fine di sanare, da un lato situazioni a tutti note e, dall'altro, di prevedere entro un arco di dieci anni la possibilità di un concreto sviluppo di tutta la zona.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito l'Ente autonomo Apuano, con giurisdizione sul territorio della provincia di Massa Carrara, e con sede a Carrara, al fine di promuovere, agevolare, coordinare lo sviluppo delle attività produttive del territorio, adeguate alle necessità e compatibilità locali.

2. L'Ente autonomo apuano, è persona giuridica di diritto pubblico, con proprio bilancio e distinto patrimonio.

3. L'Ente autonomo, al fine di una più efficace azione nei settori caratterizzanti l'economia della provincia, può costituire nel proprio ambito sezioni specializzate.

ART. 2.

1. L'Ente autonomo Apuano subentra all'Ente zona industriale apuana, ne assume le competenze, ed adeguandole ai princìpi ed ai criteri della presente legge, le estende a tutta la provincia, con l'obiettivo di potenziare le attività nel settore industriale e nel campo della produzione ai fini della creazione del reddito, della massima occupazione e della formazione professionale.

2. L'Ente autonomo inoltre provvede ad incentivare l'ammodernamento degli impianti ed i sistemi di lavorazione, favorendo l'introduzione di metodi e di strumenti propri delle nuove tecnologie, attraverso piani di coordinamento ed in base alle effettive convenienze e possibilità.

3. Scopo primario dell'Ente è l'armonizzazione dei vari interessi di settore al fine di realizzare processi d'economia integrata, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze delle industrie e delle attività produttive in relazione alle aree, alle in-

frastrutture, ed ai servizi, nella ricerca di un rigoroso equilibrio tra la difesa della stabilità e la sicurezza del territorio, la salubrità dell'ambiente e le necessità di sviluppo e di rafforzamento delle attività produttive.

ART. 3.

1. L'Ente, di cui all'articolo 1:

a) promuove nuove presenze delle aziende dei grandi gruppi industriali, pubblici e privati già operanti nella provincia;

b) incentiva le aziende che operano nell'indotto, privileggiando l'imprenditoria locale e contestualmente favorendo la presenza d'imprenditori d'altre province;

c) considera in modo particolare le necessità della imprenditoria diffusa e delle attività artigianali;

d) assume a supporto delle attività locali, iniziative per favorire l'operatività di aziende per servizi di ricerca sulle tecnologie, sulla organizzazione del lavoro, sulle ricerche di mercato.

ART. 4.

1. L'Ente autonomo Apuano:

a) studia e promuove, d'intesa con le amministrazioni interessate, e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative per favorire lo sviluppo delle strutture e dei collegamenti della provincia in relazione ai traffici su ruote, marittimi ed aerei;

b) provvede, a seguito di apposita convenzione con il Ministero dei lavori pubblici e della marina mercantile, alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali;

c) provvede, in base a convenzione con l'Azienda delle ferrovie dello Stato, ai servizi di manovra dei carri ferroviari

nell'interno dell'area portuale ed all'esecuzione delle prestazioni accessorie;

d) gestisce i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei esistenti nell'ambito portuale, disciplinandone l'utilizzazione da parte di terzi con l'osservanza del codice della navigazione e leggi in materia doganale, regolando anche le prestazioni d'opera ed i servizi nel porto.

ART. 5.

1. Ai fini del potenziamento del turismo, dell'attività alberghiera e ricettiva l'ente autonomo apuano:

a) promuove, in accordo con gli enti interessati ogni iniziativa atta a convogliare nella provincia le correnti turistiche estere e nazionali, patrocinando congressi, convegni, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive anche nautiche, istituendo premi culturali e folcloristici;

b) promuove le iniziative per il potenziamento delle strutture alberghiere, di quelle ricettive anche private, dei posti di ristorazione, con particolare attenzione al turismo giovane, interessando i comuni per la creazione di campeggi ed ostelli;

c) promuove, in Italia ed all'estero, le iniziative promozionali per la migliore conoscenza della provincia.

ART. 6.

1. L'Ente autonomo apuano:

a) dà la propria autorizzazione, per gli interventi e le realizzazioni, ai fini della tutela ambientale ed ecologica della provincia, con particolare riguardo ai possibili inquinamenti da attività industriali, alle conseguenze dei pesticidi nell'agricoltura, all'inquinamento dei corsi d'acqua, e delle falde fratiche;

b) promuove ed interviene presso i comuni o i consorzi per il controllo degli

scarichi, per la realizzazione di depuratori, per la regolarità del loro esercizio;

c) interviene presso i comuni e la provincia, per le garanzie ambientali che devono presiedere alle discariche di rifiuti solidi urbani, di rifiuti nocivi o tossici, sia al momento della loro creazione sia durante l'esercizio.

ART. 7.

1. Ai fini di quanto indicato negli articoli precedenti, l'Ente autonomo apuano:

a) promuove, partecipa ed anche assume direttamente lo studio di piani tecnici, economici, di ricerca di mercato, e sperimentali;

b) stabilisce i programmi generali e di dettaglio nonché l'ordine cronologico e territoriale della loro attuazione;

c) provvede all'esercizio delle opere eseguite quando non sia altrimenti previsto dalle vigenti leggi;

d) presta la propria assistenza ai titolari delle singole attività nello ambito dei programmi approvati, e vigila sui termini stabiliti per l'inizio, lo svolgimento ed il completamento delle opere di competenza privata, ed interviene nei casi d'inadempienza.

ART. 8.

1. Ai fini della presente legge, i benefici nonché le agevolazioni creditizie per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia sono estese alla provincia di Massa Carrara.

ART. 9

1. Per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concesse agevolazioni fiscali sulle seguenti imposte, e sulle corrispon-

denti che entrassero successivamente in vigore:

a) esenzione del 50 per cento dell'imposizione diretta sugli utili impiegati nella costituzione d'impianti industriali;

b) esenzione delle imposte comunque dovute sui trasferimenti di terreni e di fabbricati destinati all'impianto o all'ampliamento di stabilimenti industriali e di carattere turistico-alberghiero;

c) riduzione delle imposte indirette per contingenti di benzina, gasolio, petrolio e olii lubifricanti impiegati nell'industria.

ART. 10.

1. Le società per azioni che hanno la loro sede legale e che operano esclusivamente nel territorio della provincia di Massa Carrara con almeno 30 dipendenti, possono emettere titoli azionari al portatore e trasformare in azioni al portatore quelle già emesse, in deroga alle disposizioni vigenti.

ART. 11.

1. Le aliquote dei tributi erariali gravanti sulle manifestazioni artistiche, sui balli, sulle esecuzioni musicali, sia dal vero che riprodotte, eseguite nei locali pubblici, e sulle manifestazioni sportive sono ridotte del 50 per cento.

2. Per le manifestazioni sportive, nelle giornate in cui il prezzo massimo lordo d'ingresso non supera le lire 4000, è concesso l'abbuono dei diritti erariali.

ART. 12.

1. Per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte alla Capitaneria di porto di Massa Carrara, le tasse sulle concessioni ed i tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in merito, sono ridotte alla metà.

ART. 13.

1. L'Ente autonomo apuano è dotato di un fondo annuale di 80 miliardi di lire, per la durata di dieci anni, da iscriversi in un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato con la legge di bilancio.

ART. 14.

1. Per il potenziamento del porto di Carrara è concesso un contributo straordinario di 15 miliardi di lire ripartiti in tre annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 ed iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il contributo straordinario è utilizzato secondo un piano organico triennale, proposto d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, della marina mercantile, la regione e gli Enti interessati alla funzionalità del porto, con particolare riferimento:

a) alla ristrutturazione ed allo sviluppo degli impianti per l'introduzione di più avanzate tecniche nel campo dei trasporti integrati come i *containers*, le navi porta chiatte ed altri similari;

b) alla creazione di infrastrutture adeguate alla tutela e conservazione di merci varie;

c) ai necessari allacciamenti con le arterie della grande viabilità;

d) all'allungamento della banchina di sud-ovest ed alla creazione di un *terminal* non inferiore a 100.000 metri quadrati.

ART. 15.

1. Il Ministro delle partecipazioni statali con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, attua l'aumento degli scali nel porto di Carrara delle navi della società di preminente interesse nazionale.

ART. 16.

1. Nel piano annuale di investimento delle società a partecipazione statale lo 0,25 per cento comunque disposto, è destinato alle imprese IRI operanti nella provincia di Massa Carrara.

2. Un quinto di tutte le commesse e ordinazioni attribuite alle aziende IRI operanti nella provincia deve essere assegnato a imprese che hanno sede ed operano prevalentemente nella provincia di Massa e Carrara.

ART. 17.

1. L'Ente autonomo Apuano è amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente, con facoltà di delega.

3. Egli, ove non autorizzato dal Ministero, non può far parte del consiglio di amministrazione di società od enti che operano nella regione Toscana.

4. Nei casi d'urgenza ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione, al quale dà comunicazione per la ratifica nella prima riunione.

ART. 18.

1. Il consiglio d'amministrazione dell'ente è costituito da dodici membri, dei quali sette scelti fra persone specialmente esperte dei problemi locali e cinque in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pub-

blici, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il vice presidente ed i componenti il consiglio sono nominati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 19.

1. Il presidente è assistito da un comitato di presidenza composto dal vice presidente e da tre membri del consiglio d'amministrazione.

2. Il comitato è convocato con avviso a domicilio. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di non meno di tre componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 20.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti. I sindaci, nominati d'intesa dai Ministri del tesoro, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fra di loro eleggono il presidente.

ART. 21.

1. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione per l'esame, lo studio, la realizzazione di iniziative di particolare complessità può essere nominato, un comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente o dal vice presidente dell'ente.

2. Di norma esso è composto da cinque membri specificatamente qualificati, che durano in carica sino al completamento dell'incarico.

ART. 22.

1. Il presidente dell'ente ed i componenti il consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per due volte successive.

2. Anche prima della scadenza del quadriennio, in caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'ente, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, può essere disposta la sostituzione del presidente dell'ente o lo scioglimento del consiglio.

3. La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica.

4. In caso di scioglimento del consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso nel modo previsto dall'articolo 18, ovvero se il presidente dell'ente sia temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il parere del consiglio.

ART. 23.

1. Il consiglio è convocato almeno una volta ogni bimestre ed è presieduto dal presidente dell'ente o in caso di suo impedimento dal vice-presidente.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

3. Il consiglio di amministrazione, nomina il proprio segretario.

ART. 24.

1. Il consiglio dell'ente dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente.

2. Il parere del consiglio è obbligatorio, oltre che negli altri casi previsti dalla presente legge:

a) sullo statuto dell'ente, sul regolamento generale, sulle loro eventuali modifiche;

b) sul regolamento organico, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'ente;

c) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio;

d) sul conto consuntivo, previa relazione del collegio sindacale;

e) sui piani di coordinamento delle attività, sui programmi;

f) sulle domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

g) sui contratti od assunzioni di spese per un importo superiore ai 100 milioni, nonché sull'acquisto o alienazione di beni immobili;

h) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

i) sulle convenzioni con istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento di terreni assegnati;

l) sulla costituzione di società o enti e sulla partecipazione di essi;

m) sulla istituzione di sezioni speciali;

n) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'ente.

ART. 25.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa

e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

2. Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.

ART. 26.

1. Il presidente, sentito il consiglio d'amministrazione, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina e la sostituzione del direttore generale dell'ente.

2. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e controfirma i verbali.

3. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'ente e risponde del loro andamento al presidente.

4. Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano state adottate con l'osservanza delle legge, e dei regolamenti.

5. Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportano spese per l'ente o che comunque ne impegnino il patrimonio.

6. Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal comma 5, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente.

7. Con delibera del presidente dell'ente uno dei funzionari può essere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

ART. 27.

1. Gli emolumenti del presidente, dei componenti il consiglio e dei sindaci sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 28.

1. Entro sei mesi dalla sua costituzione il consiglio d'amministrazione dell'ente trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri il proprio statuto ed il regolamento generale per l'approvazione.